



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE DELL' AMMINISTRATIVA
Servizio personale

DETERMINA N° 31 del 05/052022 Registro generale n. 272 del 05/05/2022

OGGETTO: Esecuzione deliberazione di G.C. n. 47/2022. utilizzo mediante scorrimento di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni pubbliche per la copertura di n. 4 (quattro) posti a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) nel profilo di Agente di Polizia Locale (Cat. C). Approvazione Avviso di Manifestazione d'Interesse e schema di domanda.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **CINQUE (05)** del mese di **MAGGIO** nel proprio ufficio nella sede del Comune di Falerna, temporaneamente indicata nei locali del Centro Polifunzionale sito in via Primavera

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 02 del 26.02.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 121 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 193 del 10.10.2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla L. 388/2000 art. 53/c. 23, come modificata ed integrata dalla L. 448/2001 art. 29/c.4, che legittima l'adozione del presente provvedimento;

Accertato che il sottoscritto non si trova in situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi anche potenziali in relazione al presente provvedimento ai sensi dell'art.53 del d.lgs. n. 165/2001 come modificato ed integrato dalla l.n. 190/2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29.03.2022, in attuazione del PTFP 2021/2023 approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 106 del 18.08.2021, si dava indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa ad avviare, per quanto di propria competenza, le procedure per il reclutamento di n. 4 vigili urbani per mesi due (luglio e agosto 2022), attingendo da graduatorie vigenti di altri Enti, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento comunale approvato con deliberazione della G.C. n.59 del 15.12.2021;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 47 del 29.03.2022 con la quale, in attuazione del piano del fabbisogno di personale 2021/2023, l'amministrazione si è determinata di avviare la programmazione del piano occupazionale 2022, nelle more di approvare il nuovo Piano del Fabbisogno di personale 2022/2024, ove, la suddetta programmazione occupazionale 2022 verrà traslata, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile, subordinando le nuove assunzioni a qualsiasi titolo al rispetto dei vincoli di legge ovvero:

- a) rispetto degli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio, posto che a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- b) rispetto al principio di contenimento della spesa di personale, ai sensi dell'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter e quater della L. n. 296/2006: la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011, 2012, 2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014;
- c) le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del D.lgs. n.165/2001, come novellati dall'art.4 del D.lgs. n.75/2017, dal D.lgs. n.34/2019 e per ultimo dal Decreto attuativo del 17 marzo 2020.
- d) l'insussistenza di situazioni soprannumerarie o eccedentarie di personale, né in relazione alle attività svolte dai Servizi dell'Ente, né in riferimento alla situazione finanziaria, nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità del personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001;
- e) l'approvazione del Piano triennale delle azioni positive 2022/2024 in materia di pari opportunità;
- f) l'approvazione, entro i termini previsti, del Bilancio di previsione 2022/2024 e del Documento unico di programmazione 2022/2024,
- g) l'approvazione del Rendiconto della gestione 2021 entro il termine di legge;
- h) l'invio dei dati alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni, come richiesto dall'art. 9, comma 1 quinquies del D.L. 113/2016;

CONSIDERATO che il ricorso a graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, valide a termini di legge consente di coniugare le esigenze di celerità dei procedimenti di assunzione del personale con i principi che, comunque, devono regolare l'accesso agli impieghi pubblici, vale a dire imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, in applicazione delle disposizioni normative in materia;

VISTI a riguardo:

- l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3, il quale prevede che "A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]";
- l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 che prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- l'art. 14, comma 4 bis del D.L. 06/07/2012 n. 95 (Spending Review), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge 07/08/2012 n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: *"Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione*

occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;

PRESO ATTO CHE la L. 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce la validità delle graduatorie concorsuali e le facoltà di scorrimento, in specie ai seguenti commi dell'art. 1 così recita:

"147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità';

le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

148. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «due anni dalla data di approvazione» (validità graduatorie approvate dal 2020).”;

RICHIAMATO altresì il D.L. 30.12.2019 n. 162 (cd. “Decreto Milleproroghe”), convertito con la L. 28.02.2020 n. 8, che, all'art. 17, comma 1-bis, riconosce agli Enti Locali la possibilità di scorrere le graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, pertanto, ai sensi di quanto citato, è ora consentito lo scorrimento di graduatorie vigenti anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso;

RILEVATO CHE la giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l'accordo stesso, che può essere successivo all'approvazione della graduatoria, deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria: accordo che può avvenire anche con uno scambio di lettere a sancire l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo (sentenza n. 1110/2014 TAR Puglia, sentenza n. 574/2011 TAR Basilicata, deliberazione n. 124/2013 Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria, deliberazione n. 290/2019 Sezione Regionale della Corte dei Conti Veneto);

RICHIAMATO il Regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n. 59/2021, che disciplina i criteri e delle modalità operative per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti ai fini assunzionali di personale sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato ;

CONSIDERATO pertanto che, in esecuzione degli indirizzi dell'Ente, occorre porre in essere le procedure di legge per verificare la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura dei posti vacanti, graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da altre Amministrazioni Pubbliche;

VERIFICATO CHE:

- l'ente non dispone di proprie graduatorie in corso di validità per il profilo di cui è necessaria l'assunzione, anche secondo un criterio di equivalenza;
- il posto di cui si prevede la copertura non è in ogni caso di nuova istituzione;

TENUTO CONTO CHE:

- tale procedura risponde anche all'esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti nella P.A. e di razionalizzare la gestione del personale dei singoli enti, rendendo più efficiente, efficace ed economica l'azione amministrativa;
- L'ufficio Gestione del Personale ascritto nell' Area Amministrativa con il supporto del Segretario Comunale, ha all'uopo predisposto l'allegato avviso di manifestazione di interesse, secondo lo schema tipo allegato al Regolamento sopra richiamato, rivolto ad enti pubblici ed a soggetti idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche in corso di validità, per la copertura del posto in oggetto;

PRECISATO CHE l'assunzione a tempo determinato per mesi due (luglio e agosto 2022) e parziale 50% (per 18 ore settimanali) di quattro unità di Cat. C - Profilo Agente di Polizia Locale, conseguente al procedimento de quo è subordinato all'adozione ed agli adempimenti podromici sopra esplicitati;

ATTESO CHE nulla osta all'avvio della procedura in parola;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;
- Il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento Comunale di disciplina dei criteri e modalità di utilizzo graduatorie di altri enti approvato con deliberazione di G.C. n. 59/2021;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- Il PTPCT 2022/2024 approvato con delibera di G.C. n. 3/2022;

VISTI l'allegato avviso di manifestazione di interesse sub. A) e l'allegato schema di domanda , sub. B) rivolti ad enti pubblici ed a soggetti idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche in corso di validità per la copertura del posto in oggetto, e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

RITENUTO procedere all'approvazione degli atti allegati sub. A) e Sub. B), quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato;

DETERMINA

di richiamare quanto in narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo e per gli effetti:

- di approvare l'allegato avviso di manifestazione di interesse sub. A) rivolto ad enti pubblici ed a soggetti idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche in corso di validità, e relativo modello di domanda sub. B) , per la copertura a tempo determinato per mesi due (luglio e agosto 2022) ---- - e parziale 50%(per 18 ore settimanali), salvo eventuali successive proroghe, di

n. 4 posti con profilo di Agente di Polizia Locale (cat. C), da utilizzare presso il Comune di Falerna ,nel Settore Polizia Locale;

- di pubblicare il presente avviso sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso" ed all'Albo Pretorio per almeno giorni quindici (15);
- di nominare quale Responsabile del procedimento, il Responsabile dell'Area Amministrativa;
- La presente determinazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione del presente atto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data

Il Responsabile del Servizio
(L. 388/2000 art. 53/c. 23 – L. 448/2001 art. 29/c.4)
F.to Vice Sindaco Angelino Renne
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993

ATTI ALLEGATI (IN CASO DI IMPEGNO)

[] CIG:

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

rilascia:

[X] PARERE FAVOREVOLE

[] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ing. Bruno Giorgi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti i entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

Intervento	Piano dei Conti	Miss/Prog	Capitolo	Impegno	Importo
		.	1081 (Emolumenti) 1082 (oneri) 42.000 (IRAP)		

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Ing. Bruno Giorgi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è **esecutivo**, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO E TRASPARENZA

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata

all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ Reg.
nr. ____/____

sul sito dedicato alla trasparenza degli atti amministrativi

Data

Il Responsabile del Servizio
(L 388/2000 art. 53/c. 23 – L. 448/2001 art. 29/c.4)

F.to Vice Sindaco Angelino Renne

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993